Deboli, svantaggiati / servizi sociosanitari, volontariato
09/06/12

<< indietro

ANCHE LE COMUNALI DIVENTANO FARMACIE DI SERVIZI – Alceste SANTUARI

Santuari Alceste

Il d. lgs. n. 153/2009 ha avviato quella che si definisce la “farmacia dei servizi” (si vedano i numerosi contributi pubblicati su questo sito), prefigurando farmacie capaci di offrire al cittadino nuovi servizi, quali, per esempio, la prenotazione delle visite e degli esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, versando il relativo ticket e ritirando il referto. Le farmacie possono inoltre essere coinvolte e assumere un ruolo importante nell’erogazione dei servizi di ADI (Assistenza domiciliare integrata) a favore dei pazienti residenti nel territorio di competenza, così supportando le attività del medico di medicina generale e degli altri attori che, coerentemente con l’organizzazione sanitaria regionale, si adoperano per l’erogazione di questo importante servizio al cittadino. In questo quadro, l’azione delle farmacie può aiutare ad un più corretto utilizzo e monitoraggio dei medicinali da impiegare nelle terapie. In questo senso, dunque, l’ordinamento sanitario nazionale ha inteso “offrire” al servizio farmaceutico la possibilità di poter contribuire in modo affatto marginale al miglioramento del servizio sanitario complessivamente inteso, soprattutto avvicinando lo stesso ancor di più al cittadino.

A seguito dell’approvazione del d. lgs. n. 153/09, in alcune regioni si è cominciato a sperimentare il nuovo modello indicato dalla norma in parola. E’ opportuno tuttavia rammentare che il medesimo decreto legislativo, mentre autorizzava fin da subito le farmacie private ad attivare i nuovi servizi in farmacia, lasciava quelle comunali in stand by, in attesa di un decreto con il quale definire i criteri (le condizioni) attraverso i quali anche le farmacie pubbliche avrebbero potuto sperimentare il nuovo modello, atteso che l’attivazione dei nuovi servizi non avrebbe dovuto implicare nuovi oneri a carico dei bilanci pubblici.

In questi giorni, all’esame della Conferenza Stato-Regioni è approdato lo schema di decreto testé citato che si applicherà a tutte le farmacie di cui sono titolari i Comuni e a tutte le farmacie comunali gestite a mezzo di:
azienda speciale
società
consorzi tra comuni,
società di capitali costituite tra comuni e farmacisti dipendenti degli stessi presidi.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti alle farmacie comunali che intendano ambire ad attivare i nuovi servizi presso le loro sedi, essi sono così individuati:
a) redditività positiva: le farmacie comunali dovranno dimostrare di aver riportato risultati di bilancio positivi negli ultimi due anni di esercizio;
b) obbligo di rendicontazione specifica relativa alle spese e agli introiti relativi ai nuovi servizi attivati;
c) garantire l’osservanza dei piani sanitari regionali;
d) dare comunicazione all’Asl di competenza di voler partecipare alle nuove attività;

e) garantire invarianza della spesa e del personale;
f) garantire la collaborazione con gli altri farmacisti, medici generalisti e pediatri di libera scelta.

Lo schema di decreto, in coerenza con le previsioni contenute negli ultimi provvedimenti del Governo in materia di finanza pubblica (Salva e Cresci Italia), stabilisce per le farmacie gestite direttamente dal Comune (la c.d. gestione in economia) specifiche restrizioni in materia di personale. Infatti, in questa direzione, è previsto che le eventuali assunzioni, le quali non debbono eccedere i limiti di capienza del risultato di gestione – dovranno riguardare non tanto i farmacisti, quanto esclusivamente le professionalità che possono garantire i nuovi servizi collegati al servizio farmaceutico "tradizionale", segnatamente, personale sanitario o socio-sanitario, infermieri e fisioterapisti.

I nuovi servizi dovranno formare oggetto di apposita rendicontazione separata da allegare al rendiconto di gestione nella quale dovranno trovare accoglienza i risultati contabili relativi alle nuove attività, affinché il Consiglio comunale possa provvedere a svolgere le opportune e conseguenti valutazioni circa l'attivazione dei nuovi servizi da parte della "propria" farmacia.

Per quanto attiene la remunerazione dei nuovi servizi e i requisiti minimi da osservare per l'erogazione dei medesimi, lo schema di decreto richiama i medesimi criteri stabiliti per le farmacie private. Per quanto riguarda la remunerazione, i criteri dovranno essere contemplati nell'accordo collettivo nazionale che regola i rapporti tra servizio farmaceutico e Servizio sanitario nazionale. La convenzione in argomento dovrà altresì stabilire i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia per l'erogazione delle prestazioni. Si ribadisce che i nuovi servizi non dovranno comportare nuovi oneri di finanza pubblica: le nuove prestazioni extra, dunque, saranno a carico del cittadino – utente.

In attesa della definitiva approvazione del decreto, le farmacie comunali possono comunque attivare percorsi e progetti volti a rafforzare la loro mission sociale. In questo senso, è degno di nota la recente intesa siglata tra Anci nazionale e il ministero alla famiglia, guidato da Andrea Riccardi, con la quale i comuni e il Governo intendono venire incontro alle famiglie in un momento difficile, quale quello che stiamo attraversando. L'intesa prevede uno sconto sui prezzi dei prodotti per la prima infanzia (pannolini, latte in polvere, biberon) che può variare dal 20 al 30 per cento.
Quello dei protocolli d'intesa tra farmacie pubbliche e altri soggetti istituzionali e privati risulta essere un percorso positivo, capace di creare le opportune sinergie tra le farmacie comunali e altri operatori/protagonisti della filiera socio-sanitaria. Si pensi, al riguardo, per esempio, alla possibilità di sottoscrivere specifici accordi collaborativi tra gli stabilimenti termali e le farmacie comunali, affinché presso queste ultime, si possano attivare progetti di comunicazione e di informazione in ordine alle prestazioni termali, che – si ricorda – in Italia risultano ricompresi tra i Livelli essenziali di assistenza, e quindi, nel perimetro di competenza del servizio sanitario nazionale.

Stampa

Joomla SEO powered by JoomSEF